



Roma, 3 Gennaio 2018

CIRCOLARE N. 01/2018

Prot. 02/2018
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Legge di Bilancio 2018 - Sgravi contributivi per assunzioni.

Con la pubblicazione in G.U. n. 302, in data 29 dicembre 2017, è entrato in vigore il testo definitivo della legge n. 205/2017 c.d. "Legge Finanziaria 2018", che, agli artt. 100 e segg., ha introdotto e disciplinato incentivi per i datori di lavoro che procederanno a nuove assunzioni di giovani, con contratto a tutele crescenti.

In attesa delle opportune circolari interpretative INPS, si riportano gli aspetti salienti del provvedimento:

Art. 1, comma 100 - Importo e durata dell'esonero contributivo: ai datori di lavoro privati che a decorrere dal 1° Gennaio 2018 assumeranno lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, verrà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Art. 1, commi 101-102 - Requisiti soggettivi dei lavoratori assunti: limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo od altro datore di lavoro. Per le assunzioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2018, l'esonero spetterà in caso di assunzioni di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, fermi gli altri requisiti. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

Art. 1, comma 103 - "Portabilità" del bonus a favore di altro datore di lavoro: nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro, il beneficio contributivo verrà riconosciuto a tale datore di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione (36 mesi complessivi), indipendentemente dall'età anagrafica raggiunta dal lavoratore alla data della nuova assunzione.

Art. 1, comma 104 - Requisiti del datore di lavoro: l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.), ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Art. 1, comma 105 - Revoca dell'esonero: Il licenziamento per g.m.o. del lavoratore assunto con esonero contributivo o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Art. 1, comma 106 - Prosecuzione di contratto di apprendistato: l'esonero contributivo, per un periodo massimo di dodici mesi, spetta anche nel caso di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione.

Art. 1, comma 107- Conversione di contratto a tempo determinato: l'esonero contributivo si applica anche nel caso di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data di conversione

Art. 1, comma 108- Esonero Contributivo totale: per i datori di lavoro che assumeranno con contratto a tutele crescenti: a) lavoratori entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio; b) lavoratori che hanno svolto alternanza scuola lavoro per almeno il 30% del totale delle ore previste o periodi di apprendistato di primo e terzo livello, l'esonero contributivo di durata triennale (con tetto massimo a tremila euro annui) sarà totale.

Proroga "Bonus Sud" Legge Bilancio 2017: grazie alla proroga di un anno del c.d. "Bonus Sud", che si applica anche ai disoccupati over 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in caso di assunzioni effettuate nelle seguenti regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, al 50% di sgravio della legge di Bilancio 2018 si aggiunge la proroga del "Bonus Sud" previsto dalla scorsa legge bilancio, ragione per la quale relativamente a tali lavoratori, per il primo anno, lo sgravio contributivo sarà pari al 100% .

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Pollicelli

Allegati

Estratto della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. G.U. 302 del 29 dicembre 2017.

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

Vigente al: 3-1-2018

Parte I

Sezione I

**Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

.....**OMISSIS**.....

100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile,
ai

datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio
2018,

assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a
tempo

indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo
4

marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo
di

trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento
dei

complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro,

con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nel

limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base
annua,

riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota
di

computo delle prestazioni pensionistiche.

101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla
data

della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108
e

da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non

siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con

altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali

periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e

non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre

2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non

abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le

condizioni di cui al comma 101.

103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a

tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui al

comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri

datori di lavoro privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi

datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione,

indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle

nuove assunzioni.

104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli

incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,

nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a

licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.

223, nella medesima unita' produttiva.

105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del

lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita'

produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore

assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi

successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero

e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del

periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca

non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che

assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.

106. L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo

massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo

pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione,

successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in

rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non

abbia compiuto il trentesimo anno di età' alla data della

prosecuzione. In tal caso, l'esonero e' applicato a decorrere dal

primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo

di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.

107. L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e

con le modalita' di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche

nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore

della presente legge, di un contratto a tempo determinato in

contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del

requisito anagrafico alla data della conversione.

108. L'esonero di cui al comma 100 e' elevato alla misura

dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi

e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di

importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito

anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di

cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi

dall'acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di

alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di

alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge

13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte

ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi

erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre

2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore

previsto per le attivita' di alternanza realizzata nell'ambito dei

percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte

ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attivita' di

alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro,

periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,

il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di

specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

.....**OMISSIS**.....

113. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni

decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310

dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

114. L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si

applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di

apprendistato. Esso non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni

delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,

limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

115. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede,

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di

lavoro attivati ai sensi dei commi da 100 a 108, 113 e 114 e delle

conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

dell'economia e delle finanze.